



PROMEMORIA FISCALE FINE ANNO 2022

Si rammenta ancora, in vista della fine dell'anno, quanto segue:

* **Rilevazione giacenze di magazzino:** si ricorda a tutti i soggetti Iva che hanno giacenze di magazzino (merce destinata a vendita o produzione, materie prime, materiali di consumo etc.) **di compilare e stampare il relativo inventario dettagliato alla data del 31/12/22**, come ogni anno.

* Dall'1/7/2022, salve ulteriori modifiche normative, **è diventato obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri**.

* **Regimi agevolati** : in prossimità della fine dell'esercizio, si ritiene utile rammentare ancora ai soggetti che usufruiscono di regimi "speciali" (minimi, forfettari) di prestare attenzione a non superare il limite di fatturato lordo previsto per il proprio regime (euro 30.000 incassati per contribuenti minimi art. 1 comma 100 L.24/12/07 n. 244 , per il forfettario euro 65.000, fermo restando che la Manovra finanziaria di fine anno in corso di approvazione con tutta probabilità introdurrà della modifiche in tal senso), ricordando che per i soggetti che hanno iniziato in corso d'anno tale limite va ragguagliato ai giorni di attività svolta, e comunicare subito allo studio l'eventuale superamento del limite, poichè in tal caso dall'1/1/23 occorrerebbe applicare il regime ordinario e di conseguenza modificare impostazioni iva delle fatture.

* **Regime forfettario e fattura elettronica:** dal 1/7/22, salve ulteriori modifiche normative, è diventato obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive dei soggetti in regime forfettario; per l'anno 2022/2023 restano ancora esclusi da tale obbligo i soggetti che nell'anno precedente (per il 2023 si deve quindi avere riguardo al 2022) **hanno conseguito ricavi/compensi inferiori a 25.000 euro**; restano sempre esentate dalla FE le fatture di "prestazioni sanitarie" fatte a soggetti privati, per ora e salvo revoca).

* **Invio telematico eventuali lettere di intento emesse:** da inoltrare prontamente rammentando che la lettera di intento non può essere inviata ai fornitori prima del relativo invio telematico all'Agenzia Entrate; per quelle ricevute da fornitori si ricorda di farne avere copia allo studio e che occorre, prima di emettere la prima fattura in regime di non imponibilità in virtù della stessa, verificare l'avvenuto invio all'agenzia da parte del fornitore e chiedere pertanto, se non già pervenuta, la ricevuta telematica al fornitore stesso.

* **Invio elenchi intrastat IV trimestre 2022/mese dicembre 2022:** i relativi documenti (fatture passive ed attive) dovranno pervenire allo Studio entro il **13/1/23**.

* **Comunicazione dati sistema Tessera Sanitaria** (istituti medici, medici in forma individuale o associata, odontoiatri, farmacie, etc.): nel ricordare il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica attiva per tali soggetti limitatamente ai dati trasmessi al sistema TS, si ricorda che la comunicazione dati spese sanitarie relativi al secondo semestre 2022 è in scadenza il **31 GENNAIO 2023** tramite il servizio Tessera sanitaria (si segnala che vige obbligo di indicare anche se la fattura è stata pagata in forma tracciata o meno viste le modifiche alla normativa per la detraibilità delle spese mediche entrata

in vigore dall'anno d'imposta 2020); si segnala che, analogamente all'anno precedente, è stata estesa la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento che andrà svolto anche dai professionisti sanitari iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari, ed altri; tale adempimento, salvo specifico incarico conferito allo studio (pregando gli interessati di contattarci per tempo), dovrà essere gestito autonomamente dai clienti in quanto non utilizza il sistema Entratel ma il canale "Tessera sanitaria" che è autonomo e riservato ai soggetti suddetti; pertanto si invitano i soggetti interessati, se non già fatto, ad attivarsi subito per l'iscrizione al sistema e a gestire la relativa compilazione e trasmissione (per altri chiarimenti invitiamo a rileggere le nostre precedenti note informative ed a contattare l'Ordine di appartenenza).

Salvo ulteriori modifiche, a partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2023, i dati da comunicare al sistema TS dovranno essere trasmessi mensilmente (adempimento ritenuto gestito sempre in autonomia dal cliente, salvo incarico espresso allo Studio), ovvero entro la fine del mese successivo facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

* **Adempimenti trimestrali:** si richiamano le precedenti note informative per le relative scadenze periodiche segnalando in particolare che si rende necessaria, anche per i soggetti "esenti" da iva, la consegna tassativa di tutti i documenti attivi e passivi relativi al 2022 entro il 20 gennaio ed in generale entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre); per i soggetti con contabilità esterna occorrerà specifico incarico ed il relativo file, pronto per la trasmissione telematica, dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della scadenza prevista per l'invio.

* **Soggetti in regime di contabilità semplificata:** si rammentano ancora **le attuali regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata con l'imputazione** dei costi e ricavi con il **"principio di cassa"** e non più di competenza; conseguentemente, per le contabilità gestite dallo studio, **occorre che vengano segnalati espressamente entro il 20 gennaio** eventuali ricavi e costi rispettivamente non incassati o non pagati **entro il 31/12/2022.**

* **Pagamento imposta di bollo assolta virtualmente nelle fatture elettroniche:** ricordiamo che entro il 28 FEBBRAIO occorrerà versare tramite modello F24 l'imposta assolta sulle fatture emesse nel 4 trimestre 2022 (per eventuali ravvedimenti anche dei trimestri passati siamo a disposizione previo specifico incarico).

* **Dividendi società di capitali con le vecchie regole se con delibera entro il 31/12/22:** il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 ha modificato la posizione dell'Amministrazione finanziaria in tema di applicazione della disciplina transitoria sui dividendi: in tale nuova pronuncia l'Agenzia ammette (in maniera più conforme al dettato normativo) che il regime transitorio può trovare applicazione anche nel caso di distribuzione successiva al 31 dicembre 2022, a patto ovviamente che la delibera venga assunta entro la fine del 2022.

La disciplina transitoria

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.

Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:

- con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
- formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
- deliberate entro il 2022,

consente di applicare la previgente disciplina.

Proprio su questo punto è intervenuta l'interpretazione innovativa dell'Agenzia delle entrate.

Dapprima, con la risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate era intervenuta affermando che, per fruire della disciplina transitoria sui dividendi, sarebbe stato necessario, non solo deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma altresì entro la medesima data effettuare anche la relativa distribuzione delle somme.

Tale posizione (ingiustificatamente) restrittiva ora risulta ritirata a seguito della pubblicazione del principio di diritto n. 3/E/2022: in tale nuova pronuncia l'Agenzia delle entrate ammette (in maniera più conforme al dettato normativo) che il regime transitorio può trovare applicazione anche nel caso di **distribuzione successiva al 31 dicembre 2022**.

Va comunque segnalato che l'Amministrazione finanziaria, con tale pronuncia, ha evidenziato come potranno essere oggetto di contestazione manovre elusive poste in essere dai contribuenti, in particolare:

- nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista (quindi distribuzione e successiva restituzione alla società delle somme tramite finanziamento o versamento a fondo perduto); ovvero
- nel caso di condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formati fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

Ciò posto, qualora si ritenga di deliberare la distribuzione delle riserve, quando vi sia adeguata liquidità per provvedere anche la relativa distribuzione, è comunque consigliabile provvedere alla distribuzione entro fine anno o comunque nei primi mesi del 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini